STORIA DELL'UNIVERSITÀ DI SASSARI

a cura di Antonello Mattone

Volume primo

Con il contributo di



Grafica e impaginazione Ilisso Edizioni

Grafica copertina Aurelio Candido

Stampa Longo Spa

Referenze fotografiche

Archivio Ilisso: pp. 18, 31-33, 42, 47, 53 (in alto), 57, 64, 67 (a destra), 85, 88-89, 115, 119, 128-129, 136-137, 139, 146, 152, 162 (a sinistra), 169, 175-176, 185 (a sinistra), 208, 211-213, 216-217, 221, 225-229, 250-255, 262, 265, 269, 274, 278-279, 282, 283 (in alto), 286, 296 (in alto a sinistra e le due in basso), 297, 298 (a destra), 299, 309-310, 312, 316, 320-321, 327-328, 346 (in alto), 349-351, 357 (a destra), 359, 361-362, 368-369, 370 (in alto), 383-385

pp. 83-84, 93, 161, 182 (in alto), 196-197, 199 (a destra), 209, 245-247, 280, 315, 322-323, 325, 345, 346 (in basso), 347, 357 (a sinistra), 358 (Alberto Acquisto)

p. 151 (Gianni Calaresu)

pp. 14, 21, 38, 41, 50, 53 (in basso), 55 (in basso a sinistra), 112 (Marco Ceraglia)

p. 67 (a sinistra) (Dessì & Monari)

pp. 25, 66 (a sinistra), 68-69, 73, 162 (a destra) (Laboratorio fotografico Chomon) pp. 8, 10, 30, 55 (le due in alto e quella in basso a destra), 58, 74, 101 (a destra), 102, 117, 123, 134, 141, 147-150, 154, 177, 183, 185 (a destra), 193, 195, 199 (a sinistra), 206-207, 239-241, 243, 248-249, 260, 281, 283 (in basso), 284-285, 287-291, 293-295, 296 (in alto a destra), 298 (a sinistra), 319, 338-340, 370 (in basso), 371, 374, 376-377, 380 (Gigi Olivari)

pp. 19, 45 (Pere Català i Roca)

pp. 6, 16, 23 (in alto), 27, 98, 101 (a sinistra), 103, 125, 127, 158, 164, 172, 180, 204, 236, 258, 267, 272, 275, 277, 306, 336, 342, 354, 366 (Pietro Paolo Pinna)

p. 385 (Enrico Piras)

pp. 20, 122, 198, 266 (Sebastiano Piras)

p. 23 (in basso) (Marcello Saba)

pp. 190, 192 (Donatello Tore, Nicola Monari)

p. 80 (Donatello Tore)

Archivio fotografico CISUI, Bologna: pp. 17, 22, 43, 219-220

Archivio Diocesi di Biella: p. 55 (a destra)

Archivio AM&D, Cagliari: p. 108

Archivio Biblioteca Apostolica Vaticana: p. 182 (in basso)

Archivio EDES, Sassari: p. 107

Archivio de La Nuova Sardegna, Sassari: p. 145

© 2010 ILISSO EDIZIONI - Nuoro www.ilisso.it

ISBN 978-88-6202-071-8



Gli statuti dell'Università di Sassari dal fascismo all'autonomia

Eloisa Mura

1. Lo statuto del 1939

Pochi mesi prima dello scoppio del secondo conflitto mondiale, col R.D. del 20 aprile 1939 veniva approvato il nuovo statuto dell'Università di Sassari.¹ Durante la guerra la città fu bombardata marginalmente e di conseguenza l'ateneo non dovette interrompere l'attività didattica, né trasferire la sede, come pure furono costrette a fare, in quegli anni, la gran parte delle università italiane, compresa quella cagliaritana. Tuttavia l'ateneo non avrebbe posto mano al proprio statuto se non per introdurre la modifica, peraltro poco significativa, del 1941, che introduceva nella facoltà di Medicina e Chirurgia l'esame di Malattie infettive fra i complementari elencati all'articolo 251. Di modifiche non si sarebbe più parlato fino agli inizi degli anni Cinquanta, quando si sarebbe intervenuti a più riprese per emendare il testo.

Álla caduta del fascismo l'università fu costretta ad una vera e propria ricostruzione: le leggi razziali e le discriminazioni politiche l'avevano privata, infatti, di alcuni validi docenti, mentre le restrizioni economiche, prima, e gli effetti della guerra, poi, ne avevano inevitabilmente frenato l'attività di ricerca e la didattica. I decreti luogotenenziali n. 272 del 1944 e n. 238 del 1945 si erano limitati a defascistizzare l'ordinamento universitario, cancellando le discriminazioni, ripristinando il Consiglio superiore della pubblica istruzione e abrogando i poteri autoritari conferiti al ministro, senza tuttavia incidere sul nucleo essenziale delle leggi e dei regolamenti varati durante il ventennio. Poco era, quindi, cambiato all'interno del sistema universitario: l'impianto era ancora quello della riforma Gentile del 1923 e degli interventi di irrigidimento centralistico, attuati dal regime a partire dal 1933 mediante la promulgazione del Testo unico e dei successivi decreti del 1935 e del 1938. Alle università venivano così imposti ordinamenti didattici uniformi e inderogabili tali da limitarne fortemente l'autonomia didattica e da impedire agli studenti la possibilità di seguire piani di studio individuali.² Lo statuto dell'Università di Sassari non poteva che riflettere questo sistema.

Con la nascita della Regione autonoma della Sardegna qualcosa iniziò, tuttavia, a cambiare anche sul versante della politica universitaria. Benché in materia la Regione non avesse alcuna specifica competenza, il primo quindicennio di attività del Consiglio regionale registrò un'attenzione particolare per lo sviluppo delle due università. Quell'"interventismo" determinò un iniziale atteggiamento di diffidenza nel mondo accademico sassarese che si ammorbidì solo successivamente. Lo stesso prorettore Sergio Costa che, nell'aprile 1947, in occasione della discussione sul progetto dello Statuto regionale, aveva con forza sostenuto come in tema di istruzione dovesse vigere «esclusivamente la legislazione dello Stato», ritenne opportuno mitigare quella convinzione, riconoscendo nel discorso di inaugurazione dell'anno accademico 1949-50 gli effetti che indirettamente la nascita della Regione avrebbe avuto sullo sviluppo dell'istruzione superiore.3 D'altronde non può essere casuale il fatto che le prime modifiche dello statuto del 1939 risalgano proprio a quegli anni.

Mario Delitala, *Allegoria delle cinque Facoltà*, 1947 circa (Aula Magna dell'Università di Sassari)

Gli interventi della Regione a sostegno dell'ateneo puntarono ad aggirare la sostanziale esclusione della materia universitaria dalle proprie competenze. La legge regionale n. 4 del 7 febbraio 1950, stanziando un rilevante contributo annuo a favore dell'istituenda facoltà di Agraria, dava un forte impulso alla sua costituzione. Così, dopo oltre un decennio dai primi progetti, questa poteva finalmente essere annoverata fra le altre elencate all'art. 1 dello statuto. Gli artt. 38-45 ne disciplinavano l'ordinamento didattico.⁴ La neonata facoltà conferiva la laurea in scienze agrarie al termine di un corso di studi quadriennale, suddiviso in due bienni. L'accesso era riservato soltanto a chi avesse conseguito la maturità classica o scientifica e ai diplomati presso gli istituti tecnici agrari che avessero superato l'esame di cultura generale, come disposto dall'art. 143 del Testo unico sull'istruzione superiore (art. 38-39). Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente doveva sostenere i venticinque esami fondamentali previsti, oltre a tre esami complementari a scelta, e superare una prova pratica sulle discipline di natura professionale (art. 44).⁵

Fu questa, nell'arco di dieci anni, la più significativa modifica apportata allo statuto. Gli emendamenti introdotti solo pochi mesi prima, infatti, si erano limitati a una tardiva defascistizzazione: gli esami di diritto corporativo e di economia politica corporativa avevano cambiato denominazione diventando rispettivamente diritto del lavoro ed economia politica. Con lo stesso provvedimento era stata, inoltre, soppressa la cattedra di biologia delle razze umane, istituita nel 1938, in pieno clima antirazziale, su richiesta della facoltà di Medicina e Chirurgia.⁶

Un'altra politica seguita in quegli anni dalla Regione fu l'istituzione di cattedre convenzionate: nel 1955 quelle di Ordinamento giuridico della Regione sarda a Giurisprudenza e di Flora ed erboristeria della Sardegna a Farmacia; nel 1957 quella di Malattie infettive a Medicina e di Industrie agrarie: enologia, caseificio, oleificio ad Agraria; nel 1960 quella di radiologia a Medicina. Gli artt. 15, 25, 29 e 40 dello statuto venivano in questo modo emendati con l'introduzione dei nuovi insegnamenti impartiti.7 Il rettore Pasquale Marginesu nel discorso di inaugurazione dell'anno accademico 1955-56, pur senza accennare direttamente al ruolo svolto dalla Regione, aveva sottolineato l'importanza delle modifiche apportate. Con l'attivazione dei nuovi insegnamenti era stata, infatti, conferita alle singole facoltà la possibilità di indirizzare i giovani nello studio di discipline non comprese nell'ordinamento didattico tradizionale. A questo proposito il rettore aveva posto l'accento sull'insegnamento di storia delle istituzioni giuridiche ed economiche della Sardegna che, attivato nel 1932 su proposta dello storico del diritto Mario Viora e poi soppresso nel 1936, era stato reintrodotto proprio sulla base dell'utilità segnalata da parte della facoltà di Giurisprudenza.8

Nel 1955, intanto, alla nascita della facoltà di Agraria era seguita quella di Scienze matematiche, fisiche e naturali: le facoltà elencate all'art. 1 dello statuto erano a questo punto sei. L'ordinamento della nuova facoltà era regolato dagli artt. 46-54: la laurea in Scienze biologiche si conseguiva dopo un corso quadriennale che prevedeva il superamento di dodici esami fondamentali e di quattro complementari a scelta fra quelli elencati all'art. 47.

Nel 1963 veniva istituita presso la facoltà di Giurisprudenza la Scuola di perfezionamento in Legislazione regionale, nata col preciso intento di preparare gli studenti nelle discipline che riguardavano «l'autonomia regionale, con particolare riguardo all'organizzazione, con statuto speciale, della Regione autonoma della Sardegna» (art. 285). Il corso, regolato dagli artt. 285-95, si articolava in due anni, al termine dei quali veniva rilasciato un diploma. I dodici insegnamenti previsti (art. 290) erano impartiti da docenti nominati dal rettore su proposta della facoltà di Giurisprudenza. Agli inizi degli anni Sessanta, anche grazie alle larghe disponibilità finanziarie, il processo di avvicinamento della Regione all'università, col tempo diventato avvicinamento dell'università alla Regione, poteva ormai dirsi completato.⁹

Sull'onda delle contestazioni studentesche del Sessantotto la legislazione scolastica e universitaria venne profondamente modificata. Sancita definitivamente la liberalizzazione degli accessi alle facoltà, le limitazioni poste in tal senso dallo statuto vennero presto a cadere. Un'attenzione nuova fu dedicata dalla Regione ai problemi del diritto allo studio, con l'istituzione di borse regionali per gli studenti di reddito non elevato e col finanziamento di locali per le mense universitarie. Fu proprio sulla scia del Sessantotto e nel clima della "Rinascita" isolana, che nacque a Sassari la facoltà di Magistero, con i corsi di laurea in Materie letterarie, Pedagogia, Lingue e letterature straniere e con un corso di diploma in Abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari. Gli artt. 34-41 dello statuto, modificato in quell'occasione, ne fissavano l'assetto didattico. 10 Ma ancora più emblematica di quei processi fu la nascita del corso di laurea in Scienze Politiche, attivato nel 1970 presso la facoltà di Giurisprudenza e disciplinato dagli artt. 17-22. Coeva fu l'istituzione del corso di laurea in Scienze naturali presso la facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali (artt. 57-70).11 In qualche modo sollecitato dallo sviluppo dell'industria petrolchimica e legato alle prospettive di nuove opportunità occupazionali, nel 1971 era stato istituito a Sassari il quinquennale corso di laurea in Chimica presso la facoltà di Scienze (artt. 67-70).¹² L'istituzione presso la facoltà di Agraria della Scuola di specializzazione in problemi tecnico-economici dell'agricoltura sarda fu, invece, uno dei tentativi di rispondere all'esigenza di rilanciare l'economia delle zone interne dell'isola a prevalente economia pastorale. Gli oneri necessari per il funzionamento della scuola erano così totalmente a carico del bilancio regionale (art. 297).¹³

Nel corso degli anni Settanta e Ottanta lo statuto dell'Università di Sassari venne emendato più volte. La maggior parte degli interventi si limitarono all'introduzione di nuovi insegnamenti o alla soppressione di altri, alla variazione di diverse propedeuticità, al cambio di denominazione di alcuni esami e ad altre modifiche all'ordinamento didattico legate spesso alla nascita di nuove scuole di specializzazione (in particolare presso la facoltà di Medicina e Chirurgia) e di nuovi istituti (Scienze storiche, Pedagogia e sociologia, Filosofia, Latino, Filologia moderna). Nel 1989 avrebbe trovato nuovo spazio all'interno dello statuto la nuova facoltà di Economia e commercio. Nel 1992 la facoltà di Magistero sarebbe diventata facoltà di Lettere e Filosofia mentre il corso di laurea in Scienze Politiche sarebbe assurto a facoltà autonoma. Commercio dello statuto di laurea in Scienze Politiche sarebbe assurto a facoltà autonoma.

Nel corso di oltre mezzo secolo il vecchio statuto, retaggio dell'epoca fascista, era stato emendato 474 volte.¹⁷ Nessuna delle modifiche apportate ne aveva cambiato l'impianto e la sostanza: la fisionomia era rimasta sempre la stessa. La legge n. 168 del 9 maggio 1989 era, però, ormai diventata realtà. I lavori per la costituzione del nuovo statuto erano già stati avviati e avrebbero definitivamente chiuso l'epoca degli statuti intesi come meri regolamenti didattici, aprendo la strada alla stesura di una vera e propria carta fondamentale dell'università i cui contenuti erano ancora tutti da decidere.


2. Lo statuto dell'autonomia

La legge n. 168 del 9 maggio 1989, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, segnò un momento di rottura con l'ordinamento precedente: alle università venne riconosciuta piena autonomia normativa per l'esercizio dei compiti istituzionali in materia di ricerca scientifica e di istruzione superiore. La disciplina degli organi e delle strutture, in precedenza interamente assegnata alla legge statale, sia con riguardo alla composizione, sia in relazione alle competenze, venne in questo modo affidata all'autonomia normativa di ogni singolo ateneo.¹⁸ Gli statuti avrebbero regolato in modo pressoché esclusivo l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio nonché gli aspetti amministrativi, finanziari e di gestione connessi. La svolta fu decisiva: non tanto per il riconoscimento dell'autonomia (della quale le università già godevano poiché dotate di personalità giuridica), quanto per l'acquisita capacità di una libera gestione finanziaria e di governo delle attività istituzionali.19

Con decreto rettorale n. 316 del 4 dicembre 1988, era stata istituita a Sassari una commissione che aveva il compito di redigere la bozza del nuovo statuto. Questa, organizzata in un agile sistema di commissioni istruttorie e gruppi di lavoro, aveva svolto i suoi lavori dal gennaio 1989 all'ottobre del 1991, tenendo complessivamente trentanove sedute.²⁰ Nel corso dei lavori l'attenzione dei componenti si era soffermata in particolare su alcune importanti questioni di fondo: il rapporto fra le norme di natura legislativa (volte ad integrare i principi già posti con la legge 168) e quelle che le università erano abilitate a emanare nell'esercizio della propria autonomia statutaria e regolamentare, l'individuazione degli organi dell'università e la determinazione della loro composizione e delle loro attribuzioni, le questioni in tema di autonomia finanziaria e contabile e quelle in tema di autonomia didattica.

La discussione fu particolarmente accesa sul problema dell'individuazione degli organi dell'università, divisi fra "necessari" (che ogni statuto doveva necessariamente contemplare) e "facoltativi" (previsti per rispondere alle specifiche esigenze di ogni ateneo). Mentre per quanto riguardava gli organi centrali, la commissione ne aveva in linea di principio condiviso l'individuazione nel rettore, nel Senato accademico e nel Consiglio di amministrazione, alcune perplessità erano sorte riguardo all'indirizzo, accolto da vari disegni di legge, di includere tra le strutture periferiche "necessarie" soltanto le facoltà e i dipartimenti e non, invece, anche gli istituti. A giudizio della commissione, infatti, sarebbe stato più realistico stabilire nello statuto che questi ultimi continuassero ad esistere soltanto in via transitoria per un periodo di tre anni.

Per quanto riguardava le modalità di elezione del rettore e la composizione del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, la commissione non aveva ravvisato la necessità di apportare modifiche significative rispetto alla normativa vigente, adottando, quindi, una posizione sostanzialmente analoga a quella fatta propria su questo punto dai più significativi disegni di legge in proposito. Tuttavia, sulla composizione del Senato accademico erano state sollevate alcune perplessità di fondo. Appariva, infatti, assai poco aderente alla particolare situazione dell'ateneo turritano l'orientamento prevalente a livello politico, in base al quale il Senato sarebbe stato composto esclusivamente dai presidi delle facoltà e dai direttori di dipartimento. In proposito la commissione aveva tenuto a sottolineare che soltanto ad un Senato accademico profondamente rinnovato nella sua composizione e dotato di una maggiore rappresentatività, in virtù di un sistema di elezione diretta di una parte almeno dei suoi membri, potessero essere conferiti poteri (segnatamente normativi, di programmazione, di indirizzo e di coordinamento) sensibilmente più ampi rispetto a






quelli che tale organo aveva fino allora esercitato. Per contro, ad un Senato accademico sostanzialmente invariato nella sua composizione, avrebbero dovuto affiancarsi altri organi investiti di specifiche funzioni, specie di natura propositiva e consultiva.²¹

Rifacendosi al principio ammesso da tutti i disegni di legge presentati in materia, secondo cui spettava alle singole facoltà decidere quali altre strutture didattiche e scientifiche dovessero coesistere all'interno dell'ateneo in aggiunta agli organi imposti per legge, la commissione aveva fatto riferimento, sia pure in via di ipotesi, all'istituzione di una Commissione di ateneo e dei Consigli di corso di laurea. Per risolvere le questioni in tema di autonomia finanziaria e contabile era stata costituita, invece, una commissione di studio col compito di mettere a punto un progetto di Regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. La commissione si era limitata pertanto a suggerire che i criteri seguiti per l'elaborazione del testo del Regolamento fossero opportunamente armonizzati con i principi ispiratori del testo statutario stesso e poi discussi e definiti all'interno della commissione statuto.

La commissione aveva scoraggiato, inoltre, l'adozione in tempi brevi del nuovo statuto secondo la procedura fissata dall'art. 16 della più volte citata legge 168/1989: l'approvazione del testo prima della pro-



Statuto dell'autonomia emanato con decreto rettorale del 1º febbraio 1995 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1995

mulgazione della legge di attuazione dei principi dell'autonomia, se da un punto di vista meramente formale sarebbe stata legittima, sotto un profilo sostanziale sarebbe risultata alquanto inopportuna.²² Si sarebbe trattato, infatti, di elaborare uno statuto senza quell'essenziale quadro di riferimento che la legge generale sull'autonomia e quella sulla riforma degli ordinamenti didattici avrebbero garantito. Uno statuto, in definitiva, che l'esistenza di una normativa confusa e in rapida trasformazione avrebbe esposto al rischio di illegittimità o, quanto meno, alla prospettiva di una costante revisione man mano che i vari disegni di legge avessero ottenuto l'approvazione delle Camere. Più concreta appariva, invece, l'adozione di un programma di lavoro indirizzato a proseguire l'esame sui principi che avrebbero dovuto regolare il futuro statuto dell'università sassarese (cercando di influire, per quanto possibile, sui contenuti dei vari disegni di legge in discussione) e, contemporaneamente, a mettere a punto le procedure necessarie per poter giungere, nell'arco di tre o quattro mesi, alla costituzione del Senato accademico integrato, cui solo competeva la definitiva approvazione del testo.23

Fu proprio quest'ultimo, dopo una lunga serie di riunioni nelle quali si erano discusse le bozze elaborate dalle quattro sottocommissioni in cui esso era organizzato, ad approvare nella seduta del 12 settembre



Foto del convegno di presentazione dell'autonomia universitaria nel 1996: si riconoscono il rettore Antonio Milella, il prof. Guido Melis e, al centro, il prof. Sabino Cassese dell'Università "La Sapienza" di Roma

1994, il nuovo statuto dell'università, emanato con decreto rettorale n. 60 il 1° febbraio dell'anno successivo.²⁴

Lo statuto consta di 82 articoli suddivisi in sei titoli: "I principi e le finalità", "Gli organi dell'Ateneo", "Le strutture dell'Ateneo", "L'ordinamento didattico", "L'amministrazione, la finanza e la contabilità", "Norme finali e di coordinamento". In attuazione dell'art. 33 della Costituzione, esso costituisce l'ordinamento autonomo dell'Università di Sassari (art. 1).

Il titolo I ricalca quasi integralmente la proposta elaborata dal professor Guido Melis in seno alla commissione. Gli artt. 1-11 erano stati approvati quasi all'unanimità dal Senato accademico integrato. Solo l'approvazione dell'art. 7 aveva suscitato un acceso dibattito all'interno del consesso. Dalla discussione erano emersi, infatti, due distinti orientamenti: il primo tendente ad attribuire al rettore l'iniziativa politica di predisporre, sulla base delle proposte provenienti dalle diverse strutture dell'ateneo, il documento programmatico da sottoporre all'approvazione del Senato accademico; il secondo volto a conferire a quest'ultimo, inteso come principale organo di programmazione, la facoltà di formulare le indicazioni sulle quali il rettore avrebbe dovuto predisporre il documento. A prevalere fu, come previsto dalla "Bozza Melis" il primo orientamento.²⁵ Il titolo I, nella sua definitiva stesura, disciplina i fini che l'università persegue e i principi su cui si fonda: elaborare e trasmettere il sapere, promuovere e organizzare la ricerca scientifica e l'attività didattica e concorrere allo sviluppo culturale, scientifico ed economico del paese e, in particolare, della Regione sarda (art. 2). L'università ha personalità giuridica e piena autonomia di diritto pubblico e privato e per conseguire i propri fini istituzionali può stipulare convenzioni e contratti, nonché concludere accordi, eventualmente in forma consortile, con soggetti pubblici e privati, anche accettando finanziamenti e contributi (art. 3). È in questo modo che lo statuto fa propria l'idea di un'università capace di sfruttare a fondo le potenzialità insite nel nuovo ordinamento dell'autonomia e di misurarsi con soggetti e interessi esterni. Compito dell'università, come recita l'art. 4, è assicurare «libertà di insegnamento e di ricerca ai docenti e ai ricercatori nonché autonomia alle sue strutture scientifiche e didattiche» e adoperarsi «per assicurare agli studenti un sapere critico ed una preparazione scientifica culturale in grado anche di soddisfare le esigenze formative e professionali della società» (art. 5).

L'università garantisce la libertà di manifestazione del pensiero, di associazione, di assemblea e di riunione (art. 6), promuove i rapporti con le istituzioni locali e favorisce le attività culturali, ricreative e sportive degli studenti e del personale universitario (artt. 8-9).


Il titolo II è interamente dedicato alla disciplina degli organi dell'ateneo.²⁶ Le proposte elaborate dalla commissione Organi furono accolte solo in parte dal Senato accademico integrato. In particolare la commissione, che aveva sempre ritenuto fondamentale l'applicazione dei principi generali dell'incompatibilità delle cariche e del loro limitato rinnovo, si era trovata ad affrontare il difficile problema di contemperare le esigenze della funzionalità con quelle della rappresentatività. A tal proposito aveva suggerito di conferire al Senato accademico una maggiore capacità rappresentativa con l'inclusione di professori e di ricercatori confermati, eletti dall'intero corpo docente in misura pari al numero dei presidi. Si pensò che anche il Consiglio d'amministrazione potesse essere composto da un numero maggiore di membri rispetto a quello che successivamente sarebbe stato approvato. Vi dovevano infatti far parte, tra gli altri, rappresentati della Regione, del Comune e della Provincia di Sassari, nonché delle province sedi di corsi di laurea o di diplomi gemmati. L'orientamento del Senato accademico integrato fu, però, ben diverso.

Per lo statuto il rettore rappresenta la figura istituzionale a più forte legittimazione democratica (artt. 14-15), cui fa capo un'ampia gamma di funzioni di governo. Secondo il testo statutario del 1995 la durata della carica era triennale e rinnovabile per un solo mandato. Nel 2001 il Senato accademico procedette alla modifica dello statuto stabilendo che gli organi elettivi dell'ateneo potessero essere rieletti consecutivamente per due volte. Nel 2005 una nuova modifica avrebbe elevato il limite a tre mandati.27 Il rettore è il rappresentante legale dell'università, presiede il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, emana lo statuto e i regolamenti di ateneo e assicura l'osservanza delle norme dell'ordinamento universitario, vigilando sul funzionamento di tutte le strutture e i servizi dell'università (art. 12). La previsione di una giunta di sua fiducia, che agisce sotto la sua stretta direzione e responsabilità, tiene conto dell'esigenza di dotare l'apparato di vertice dell'università di reali strumenti di direzione e di controllo della politica che, sulla base del proprio programma elettorale, il rettore è chiamato a realizzare (art. 13). In caso di assenza o impedimento temporaneo il rettore può essere sostituito dal prorettore, da lui nominato fra i professori di prima fascia (art. 13, comma 2).

A fare da contrappeso istituzionale a tale figura è il Senato accademico, titolare di importanti funzioni. Fra le numerose che gli competono si possono citare: l'approvazione del regolamento programmatico d'ateneo e dei regolamenti (dei quali controlla l'attuazione), la ripartizione tra le facoltà dei posti di personale docente attribuiti all'ateneo, la proposta di ripartizione dei fondi per la ricerca tra i centri di spesa, il coordinamento dell'attività didattica, le delibere sull'istituzione di nuove facoltà e corsi di laurea (art. 16). È composto da soli membri di diritto: il rettore, i presidi di facoltà, il presidente della Conferenza permanente dei direttori di dipartimento, il presidente della Consulta e il presidente del Consiglio degli studenti, un rappresentante della struttura tecnico-amministrativa, oltre al direttore amministrativo, che ha al suo interno voto consultivo, e dal prorettore (art. 17).²⁸

Il Consiglio di amministrazione «programma, indirizza e controlla la gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell'università» e ne approva i bilanci, delibera il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e quello per il personale tecnico-amministrativo, di cui definisce la dotazione organica e l'organigramma

La sala di rappresentanza del Rettorato dell'Università di Sassari



(art. 18). Ne fanno parte: il rettore, nove rappresentanti dei docenti (quattro di prima fascia, tre di seconda fascia e due ricercatori), due rappresentati del personale tecnico-amministrativo e tre rappresentanti degli studenti, eletti nelle rispettive categorie d'appartenenza. Sono membri del Consiglio, inoltre, il direttore amministrativo e il prorettore, un rappresentante del governo e un rappresentante designato da soggetti pubblici e privati impegnati a sostenere annualmente, in maniera significativa, il bilancio dell'ateneo.

Con «funzioni propositive e consultive» in tema di ricerca e di didattica, lo statuto prevede l'esistenza di una Consulta, composta da quattro rappresentanti per ciascuna facoltà designati dal rispettivo Consiglio (un docente di prima fascia, uno di seconda, un ricercatore e uno studente), due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e un rappresentante degli specializzandi e dottorandi di ricerca eletti nelle rispettive aree d'appartenenza (artt. 20-21). I direttori dei dipartimenti compongono, invece, la Conferenza permanente dei direttori di dipartimento che concorre al funzionamento dell'ateneo formulando proposte in tema di sviluppo dell'attività di ricerca (artt. 22-23).

Per rappresentare la popolazione studentesca, lo statuto prevede un Consiglio degli studenti che esprime pareri obbligatori in particolare sul documento programmatico d'ateneo, sul bilancio e sull'ordinamento didattico. Dura in carica due anni ed è composto da un rappresentante per ogni facoltà, scelto fra i rappresentanti in Consiglio di facoltà, da rappresentanti eletti direttamente in un collegio unico d'ateneo, dal rappresentante degli specializzandi e dottorandi e dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio d'amministrazione (artt. 24-25).

Il titolo III, dedicato alle strutture, recepisce il modello di un'università rinnovata nella quale, accanto alle facoltà, acquistano maggiore spazio i dipartimenti e i corsi di studio che, ove esistano, divengono parte integrante di una dialettica dalla quale le facoltà stesse non possono prescindere. In questa prospettiva l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche e di ricerca è intermente demandata alle facoltà, ai corsi di studio, ai dipartimenti e agli istituti, che insieme hanno il compito precipuo di organizzare e gestire le attività didattiche e di ricerca (art. 26). Tutte le facoltà, «strutture didattiche di appartenenza dei docenti», hanno un Consiglio di facoltà, un preside e un eventuale Consiglio di presidenza. Al Consiglio di facoltà compete, in particolare, l'organizzazione e la programmazione annuale della didattica, la copertura degli insegnamenti attivati, le modalità di copertura dei posti di docenti e la loro chiamata, la predisposizioni dei regolamenti didattici (art. 28). Nelle facoltà con più corsi di studio sono creati anche i Consigli di corso di studio (art. 32). L'istituzione di nuove facoltà e corsi di studio è deliberata dal Senato accademico (art. 33).

Il capo secondo del titolo III dello statuto è interamente dedicato alla disciplina dei dipartimenti e degli istituti (artt. 34-39), mentre il capo terzo (artt. 40-52) è riservato al Policlinico universitario. Il capo IV annovera fra le cosiddette «altre strutture»: il sistema bibliotecario d'ateneo (art. 53), i centri interdisciplinari di ricerca (art. 54), i centri di servizio (art. 55), il centro linguistico d'ateneo, l'orto botanico, l'azienda agraria e il museo scientifico (art. 56).

Il titolo IV è riservato all'"Ordinamento didattico". I titoli legali che l'Università di Sassari conferisce sono: la laurea, la laurea specialistica, il diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca e i master di I e II livello (art. 58). L'attività didattica è intermente regolamentata all'interno del Regolamento didattico d'ateneo e dei regolamenti didattici di facoltà (artt. 61-62).

«L'autonomia finanziaria e contabile dell'università è disciplinata – come recita l'art. 64 del titolo V – dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità». La novità più consistente riguarda la previsione dei centri autonomi di spesa elencati all'art. 65. Lo statuto regola, inoltre, le funzioni e le responsabilità dei dirigenti universitari,

fissate anche in rapporto ai risultati conseguiti nell'attuazione dei programmi e nel raggiungimento degli obiettivi individuati dagli organi accademici (art. 67). Le modalità di nomina e i poteri spettanti al direttore amministrativo sono disciplinati dall'art. 70. Il rapporto tra gli organi politico-accademici e gli organi di amministrazione e il quadro delle competenze e delle rispettive sfere d'azione è messo ben in evidenza: ai primi compete il potere di impartire le direttive generali, ai secondi spetta, invece, l'esecuzione delle direttive di massima e la responsabilità degli assetti organizzativi necessari a conseguirla. Per vigilare sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile è istituito il Collegio dei revisori dei conti (art. 71). Il Nucleo di valutazione, invece, accerta l'efficienza e valuta i risultati della gestione complessiva dell'ateneo e di ciascun centro autonomo di spesa (art. 72).²⁹

Nelle norme transitorie e finali del titolo VI vengono indicate le condizioni di eleggibilità dei diversi organi universitari e la durata (art. 75-76), la loro modalità di convocazione e il modo di deliberare (art. 77). L'iniziativa di revisione dello statuto può essere presa da ciascun organo. Essa deve, però, essere deliberata, a maggioranza di due terzi, dal Senato accademico integrato da un professore di prima fascia, da uno di seconda, da un ricercatore e da uno studente per ciascuna facoltà nonché da sei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo (art. 80).

Lo statuto del 1995 è stato modificato dalla sua entrata in vigore undici volte. È attualmente vigente e per i prossimi anni continuerà a rappresentare il riferimento normativo fondamentale dell'ateneo sassarese.³⁰

1. Sull'approvazione dello statuto del 1939, e più in generale sugli statuti dell'Università di Sassari durante il fascismo, cfr. G. Fois, "Gli statuti dell'Università di Sassari nel periodo fascista", in questo stesso volume.

2. Sull'università in epoca fascista cfr., fra i numerosissimi saggi, G. Ricuperati, "Per una storia dell'Università italiana da Gentile a Bottai: appunti e discussioni", in L'Università tra Otto e Novecento. I modelli europei e il caso italiano, a cura di I. Porciani, Napoli, Jovene, 1994, pp. 311-378; M.C. Giuntella, Autonomia e nazionalizzazione dell'università. Il fascismo e l'inquadramento degli Atenei, Roma, Edizioni Študium, 1992; G. Canestri, G. Ricuperati, La scuola in Italia dalla legge Casati ad oggi, Torino, Loescher, 1996; G. Luzzato, "Università", in Dizionario del Fascismo, a cura di V. de Grazia e S. Luzzato, II, Torino, Einaudi, 2003, pp. 760-63; F. Colao, La libertà di insegnamento e l'autonomia nell'università liberale: norme e progetti per l'istruzione superiore in Italia (1848-1923), Milano, Giuffrè, 1995; G. Turi, Lo stato educatore. Politica e intellettuali nell'Italia fascista, Roma-Bari, Laterza, 1992; F. De Vivo, G. Genovesi, Cento anni di università. L'istruzione superiore dall'Unità ai nostri giorni, Napoli, Jovene, 1986; G. Marsiglia, "L'Università di massa: espansione, crisi e trasformazione", in Fare gli italiani: scuola e cultura nell'Italia contemporanea, II, Una società di massa, a cura di S. Soldani e G. Turi, Bologna, il Mulino, 1993, pp. 129-68. In particolare per l'Università di Sassari cfr. G. Fois, Storia dell'Università di Sassari. 1859-1943, Roma, Carocci, 2000.

3. Cfr. Università degli Studi Sassari, *Annuario per l'anno accademico 1949-50*, Sassari, Gallizzi, 1950, p. 4.

4. Cfr. Archivio dell'Università di Sassari (d'ora in poi AUS), Ufficio Affari generali, *Raccolta delle modifiche dello statuto*, D.P.R. n. 1804 del 27 ottobre 1951.

5. L'art. 44 sarebbe stato modificato col D.P.R. n. 380 del 2 giugno 1972, che soppresse la prova pratica per l'ammissione all'esame di laurea in Scienze Agrarie.

6. Cfr. AUS, Ufficio Affari generali, Raccolta delle modifiche dello statuto, D.P.R. n. 769 del 28 aprile 1951. Sull'istituzione della cattedra di biologia delle razze umane cfr. G. Fois, Storia dell'Università cit., p. 282. L'insegnamento figurerà, tuttavia, fra gli esami complementari previsti nella facoltà di Magistero (art. 36).

7. Cfr. AUS, Ufficio Affari generali, Raccolta delle modifiche dello statuto, D.P.R. n. 899 del 20 settembre 1955, D.P.R. n. 311 del 25 febbraio 1956, D.P.R. n. 243 del 26 febbraio 1957, D.P.R. n. 272 del 6 marzo 1960. Sull'istituzione delle cattedre convenzionate cfr. le leggi regionali del 10 febbraio 1955, n. 4, Istituzione di cattedre universitarie di interesse regionale (modificata con la legge regionale del 15 dicembre 1955, n. 20); la legge del 15 maggio 1959, n. 10, Istituzione di una cattedra convenzionata di "Coltivazioni arboree" presso la facoltà di agraria dell'Università di Sassari; la legge del 8 ottobre 1956, n. 16, Istituzione di una cattedra convenzionata di "Medicina del lavoro" presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Cagliari e di una cattedra convenzionata di "Industrie agrarie: enologia, caseificio, oleificio" presso la facoltà di Agraria dell'Università di Sassari; la legge del 8 ottobre 1959, n. 15, Istituzione presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Cagliari e dell'Università di Sassari di una cattedra convenzionata di "Clinica ortopedica"; la legge del 15 novembre 1960, n. 15, Istituzione presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Cagliari di una cattedra convenzionata di "Clinica odontoiatrica" e di una cattedra convenzionata di "Clinica otorinolaringoiatra" e presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Sassari di una cattedra convenzionata di "Radiologia". Cfr. M. Brigaglia, "L'Università di Sassari 1945-2002", in Annali di storia delle università italiane, IV (2002), p. 188.

8. Cfr. Università degli Studi di Sassari, *Annuario per l'anno accademico 1955-56*, Sassari, Gallizzi, p. 10. 9. Cfr. M. Brigaglia, "L'Università di Sassari" cit., p. 188. 10. Cfr. AUS, Ufficio Affari generali, *Raccolta delle modi-*

fiche dello statuto, D.P.R. n. 1242 del 10 dicembre 1969. 11. Cfr. Ivi, D.P.R. n. 87 del 14 ottobre 1970.

12. Cfr. *Ivi*, D.P.R. n. 900 del 28 agosto 1971. Cfr. M. Brigaglia, "L'Università di Sassari" cit., p. 196. 13. Cfr. AUS, Ufficio Affari generali, *Raccolta delle modi-*

13. Ctr. AUS, Ufficio Affari generali, *Raccolta delle modifiche dello statuto*, D.P.R. n. 803 del 30 ottobre 1974.

14. Cfr. *Ivi*, D.P.R. n. 1.242 del 31 ottobre 1970.

15. Cfr. *Ivi*, D.R. n. 7 dell'11 dicembre 1989.

16. Cfr. Ivi, D.R. n. 45 del 23 maggio 1992.

17. Le modifiche sono state introdotte con D.P.R. fino alla promulgazione della legge n. 168 del 9 maggio 1989 e in seguito con decreti rettorali, emanati a norma del regolamento didattico d'ateneo e pertanto non pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, bensì sul Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica.

18. Un utilissimo strumento per orientarsi nella complessa legislazione universitaria è dato da *Il testo unico delle norme sull'Università*, a cura di S. Cassese, Centro interuniversitario per la storia dell'Università, Bologna, Clueb, 2002, con una puntuale e rigorosa prefazione di A. Romano, che inquadra la legislazione in una prospettiva storica e critica.

19. Sugli statuti dell'autonomia nelle università italiane cfr. G. Paruto, Gli statuti dell'autonomia universitaria, Bari, Cacucci, 2001. Sull'autonomia universitaria in generale cfr. S. Boffo, P. Dubois, R. Moscati, Il governo dell'Università. Rettori e presidi in Italia e Francia, con prefazione di L. Berlinguer, Milano, Edizioni Angelo Guerini e associati, 2006. In particolare sull'autonomia finanziaria cfr., fra gli altri, G. Catturi, R. Mussari, "Il finanziamento del sistema pubblico universitario dal dopoguerra all'autonomia", in Annali di storia delle università italiane, VII (2003), pp. 17-19.

20. La commissione, presieduta dal prof. Guido Melis, subentrato al dimissionario prof. Paolo Fois, era nata come commissione rettorale ed era stata quindi composta discrezionalmente dal rettore con docenti di sua fiducia (non formalmente rappresentanti le facoltà e i dipartimenti). Nel corso dei mesi sarebbe poi stata integrata da rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo, che ne avrebbero arricchito il dibattito.

21. Sull'argomento cfr. in particolare AUS, Affari generali, Commissione Statuto, Verbali originali, seduta del 10 aprile 1990, e Ivi, «Documento di lavoro sui poteri del Senato accademico in una università autonoma».

22. L'art. 16 della legge 168/1989 al primo comma recita infatti: «fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei principi di autonomia di cui all'articolo 6, gli statuti sono emanati con decreto del rettore, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dal-

la normativa vigente». Al secondo comma del medesimo articolo prevede inoltre che: «decorso comunque un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in mancanza della legge di attuazione dei principi di autonomia, gli statuti delle università sono emanati con decreto del rettore nel rispetto delle norme che regolano il conferimento del valore legale ai titoli di studio e dei principi di autonomia di cui all'articolo 6, secondo le procedure e le modalità ivi previste. In tal caso gli statuti, sentito il Consiglio di amministrazione, sono deliberati dal Senato accademico integrato».

23. Cfr. AUS, Affari generali, Commissione Statuto, Verbali originali, «I lavori per la predisposizione del nuovo statuto dell'ateneo: quadro d'insieme dei risultati rag-

giunti e delle prospettive future».

24. Le commissioni erano: Organi, Strutture, Ordinamento didattico, Amministrazione, finanza e contabilità, presiedute rispettivamente dai professori Riccardo Cerri, Paolo Fois, Gerolamo Pirisino e Virgilio Mura. Cfr. AUS, Senato accademico integrato, «Trasmissione della bozza del titolo II: Organi», «Trasmissione della bozza di Statuto concernente le strutture», «Trasmissione della bozza del titolo IV: l'Ordinamento didattico», «Nuovo Statuto, Titolo V, L'amministrazione, la finanza e la contabilità: proposta della commissione».

25. Cfr. AUS, Senato accademico integrato, Verbali originali, seduta del 5 maggio 1993.

26. Sugli organi di governo dell'università italiana anche in una prospettiva comparativa con il sistema universitario francese cfr. S. Boffo, P. Dubois, R. Moscati, *Il governo dell'Università* cit., pp. 35-164.

27. Cfr. D.R. n. 7/Stat. del 7 agosto 2001 e D.R. n. 12/Stat. del 15 dicembre 2005. Il D.R. n. 9/Stat. del 27 maggio 2002 ha allargato l'elettorato attivo del rettore ai ricercatori e una più nutrita rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e della componente studentesca.

28. La proposta della Commissione statuto che, nel silenzio normativo, prevedeva all'interno del Senato accademico una componente elettiva, non fu accolta dal Senato accademico integrato durante la fase costituente. Cfr. AUS, Affari generali, Commissione Statuto, Verbali originali, «Documento di lavoro sui poteri del Senato accademico in una università autonoma».

29. Sulla creazione dei Nuclei di valutazione in Italia cfr. S. Boffo, P. Dubois, R. Moscati, *Il governo dell'Università* cit., pp. 251-297.

30. Per le modifiche apportate allo statuto del 1995 cfr. D.R. n. 84 del 17 dicembre 1996, D.R. n. 102 del 6 ottobre 1998, D.R. n. 1/Stat. del 21 gennaio 2000, D.R. n. 3/Stat. del 14 aprile 2000, D.R. n. 4/Stat. del 23 maggio 2000, D.R. n. 6/Stat. del 24 maggio 2001, D.R. n. 7/Stat. del 7 agosto 2001, D.R. n. 8/Stat. del 16 ottobre 2001, D.R. n. 9/Stat. del 27 maggio 2002, D.R. n. 10/Stat. del 2 maggio 2005 e D.R. n. 12/Stat. del 15 dicembre 2005.